

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, USELLINI, PIRO, CUOJATI, DA MOMMIO,
VISCO, POLLICE, SERRENTINO, AULETA, PATRIA, BRINA**

Presentata il 26 marzo 1987

Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ha previsto con l'articolo 5, nel testo modificato dalla legge di conversione, la trasformazione della tassa di circolazione in tassa sulla proprietà degli autoveicoli ed ha previsto, al cinquantunesimo comma del predetto articolo 5, la prescrizione per l'azione amministrativa di recupero con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Con l'articolo 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, tale termine venne prolungato di un ulteriore anno.

Il tentativo del Governo di procedere ad una ulteriore dilatazione del termine di prescrizione, contenuto nel terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge

22 dicembre 1986, n. 881, venne respinto dalla Commissione finanze e tesoro della Camera. L'esperienza dei primi due anni di applicazione della tassa sugli autoveicoli ha infatti registrato una serie di inconvenienti non imputabili a volontà evasive dei contribuenti.

La presente proposta di legge intende ripristinare il termine originario e, al fine di renderlo congruente con quello previsto per i reclami presso gli uffici postali, eleva da due a tre anni il termine per i ricorsi previsto dall'articolo 137 del testo unico delle leggi in materia postale approvato con decreto presidenziale 29 marzo 1973, n. 156.

Con l'occasione si propone sanatoria e abbuono delle sanzioni amministrative per i casi descritti nell'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quarantanovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, quale sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, è sostituito dal seguente:

« L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse e delle relative penalità si prescrive con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte ».

2. Il primo comma dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di tre anni ».

ART. 2.

1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo alla applicazione delle pene pecuniarie nei seguenti casi, da registrare al pubblico registro automobilistico, alle condizioni ivi previste:

a) passaggi di proprietà non registrati a tutto il 31 dicembre 1984 al pubblico registro automobilistico, a condizione che il contribuente produca il relativo foglio di responsabilità;

b) furti non denunciati al pubblico registro automobilistico a tutto il 31 dicembre 1984, a condizione che il contribuente ne certifichi l'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice;

c) demolizioni non comunicate al pubblico registro automobilistico entro il 31 dicembre 1984, a condizione che il contribuente produca dichiarazione firmata dal demolitore e copia del registro ove è annotata la presa in carico della vettura;

d) vetture vendute con procura ad un autosalone e rimaste in giacenza a tutto il 31 dicembre 1984, a condizione che il contribuente produca dichiarazione giurata del responsabile dell'autosalone;

e) esportazione all'estero non denunciata al pubblico registro automobilistico, entro il 31 dicembre 1984, a condizione che il contribuente produca il certificato dell'ufficio estero competente che attesti l'avvenuto pagamento delle relative tasse di circolazione, o equivalenti, allo Stato estero.

2. I casi indicati nel precedente comma debbono essere esposti dal contribuente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla ricevuta di versamento della relativa tassa automobilistica, con dichiarazione sottoscritta con firma autenticata. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Non si dà luogo a rimborso di somme comunque versate.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.